Registro imprese. Le istruzioni Unioncamere-notai

Delibere sospensive iscritte entro 30 giorni

Angelo Busani

Una ventina di principi di comportamento in tema di pubblicità nel Registro delle imprese, nel segno della semplificazione delle procedure occorrenti e della loro efficienza, sono stati elaborati da una commissione paritetica formata da Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato.

Si spazia dagli atti societari formati all'estero alle procedure da compiere nelle varie ipotesi in cui si giunge allo scioglimento della società, dalle società tra professionisti all pubblicità degli atti soggetti a condizione sospensiva o risolutiva.

Sotto quest'ultimo aspetto, si pensi al caso di una delibera di assemblea societaria adottata in considerazione della futura ed eventuale verifica di un dato evento: ad esempio, si delibera un aumento di capitale sociale a condizione del subentro di un nuovo socio nella compagine sociale.

In tal caso, secondo il principio approvato da Unioncamere e Notariato, si prevede che il deposito, per la successiva iscrizione, delle delibere in essi contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea.

L'istanza di deposito deve segnalare sinteticamente le modifiche deliberate, con specificazione che si tratta di modifiche soggette a condizione sospensiva.

A sua volta, lo statuto aggiornato con le modifiche deliberate sotto condizione sospensiva deve essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse, unitamente alla comunicazione di verificata condizione; può peraltro essere subito allegato al verbale riportante le delibere condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a questi atti deve precisare la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione sospensiva apposta, fermo restando che dovrà essere comunque nuovamente allegato quale "statuto vigente" alla comunicazione di verificata condizione.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva sarà necessario, per concludere il procedimento di iscrizione, depositare una ulteriore istanza, sottoscritta da un rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato. Questo secondo deposito non è soggetto a termine.

L'AGGIORNAMENTO

Lo statuto ritoccato con le modifiche approvate sotto condizione va depositato una volta che siano divenute efficaci

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto della stessa società che ha adottato le delibere condizionate (normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel Registro delle Imprese, è possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, con lo stesso modello, in quanto tecnicamente compatibile, col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA